

Codice A1817A

D.D. 22 marzo 2018, n. 825

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione a variazione della D.D. n 787/A1817A e prima variante D.D. n 757/A1817A rispettz. del 07/04/2016 e 16/03/2017 a seguito seconda variante alla riqualificazione di un'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T.mapp. 233,231,203 fg.7 e mappale acque a lago.Richiedente:Sig. ANGERETTI LUCA.

In data 03/03/2018 (prot. di ricevimento n. 11980/A1817A del 12/03/2018) il Sig. ANGERETTI LUCA ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza per la seconda variante progettuale alla riqualificazione dell'occupazione di un'area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull'area censita al N.C.T. mapp. 233, 231 e 230 del Fg. 7 e mappale acque a lago.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. L. Sacco in base al quale è prevista la seconda variante alla riqualificazione dell'occupazione di che trattasi.

L'occupazione a seguito della seconda variante su area demaniale si differenzia dai precedenti progetti di cui alla D.D. 787/A1817A e D.D. n° 757/A1817A rispettivamente del 07/04/2016 e 16/03/2017, in quanto, rimanendo sempre nella sagoma che riprende parte dell'ultima morfologia, consiste principalmente nella realizzazione di uno scivolo a lago (in sostituzione di quello esistente parzialmente crollato, che verrà rimosso, e in posizione leggermente spostata) e nella non realizzazione di una parte del terrazzamento a sbalzo in prossimità del muro di confine che viene rifatto rettificandolo.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con le vie navigabili.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";

- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- vista la D.D. n° 787/A1817A del 07/04/2016;
- vista la D.D. n° 757/A1817A del 16/03/2017.

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore e rilevato che non sussistono ragioni ostative, per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, il Sig. ANGERETTI LUCA all’esecuzione dei lavori inerenti la seconda variante progettuale alla riqualificazione dell’occupazione di un’area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) sull’area censita al N.C.T. mapp. 233, 231 e 230 del Fg. 7 e mappale acque a lago precedentemente autorizzata con D.D. 787/A1817A e D.D. n° 757/A1817A rispettivamente del 07/04/2016 e 16/03/2017;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché al Sig. ANGERETTI LUCA possa essere rilasciata l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori della seconda variante alla progettazione di riqualificazione di cui al punto I), in Comune di Arona (NO);

L’occupazione nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
- 3) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio della presente autorizzazione;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;

- 5) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 6) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')